



L'INPS interviene su Permessi e Rol non goduti *di Michele Regina*

Anche l'INPS interviene sul rol non goduti. Infatti, con la Circolare 92/2011 l'Istituto ritorna su argomento già noto e affrontato di recente e nuovamente anche dal Ministero del Lavoro in tema di Rol contrattuale e permessi per ex festività.

Secondo l'Istituto questi sono imponibili entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva fruizione o di diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione, come stabilito o da contrattazione o da regolamento aziendale o da pattuizione individuale.

L'INPS pertanto ritorna su argomento già affrontato sia marzo che a giugno del c.a. dal Ministero stesso (*e commentato su questa rivista, ndr*).

Ripercorrendo la nota del Ministero di marzo u.s. si ricorda in cosa si caratterizzano i due istituti.

"...Nello specifico, i permessi per Riduzione di orario di lavoro costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione. ...omissis...

Analogamente con riferimento all'istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).

Anche in tale ipotesi, i permessi trovano la propria regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva e sembrerebbero costituire diritti disponibili. Come per i ROL, infatti, non si riscontra alcuna disposizione

legislativa che ne stabilisca l'indisponibilità, a differenza di quanto previsto in tema di diritti connessi alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore (ad es. riposi giornalieri o settimanali, lavoro straordinario e ferie)".

Pertanto per quanto concerne il mancato godimento e pagamento di tali istituti contrattuali secondo il Ministero l'adempimento dell'obbligo contributivo non può subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

L'INPS riprendendo una delibera del Cda del 1993 ricorda che tale adempimento è, in effetti, connesso al giorno 16 del mese successivo a quello stabilito per il pagamento. Tali somme (per rol o f.s.) devono essere sommate a quelle correnti del mese nel flusso Uniemens.

Nel caso in cui vi sia una successiva fruizione i contributi versati potranno essere recuperati.